DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 aprile 2007

che modifica la decisione 2003/250/CE per quanto concerne la durata delle deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa

[notificata con il numero C(2007) 1454]

(2007/220/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (¹), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2000/29/CE non devono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extraeuropei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli stati continentali degli Stati Uniti d'America. La medesima direttiva ammette tuttavia deroghe, purché sia accertato che non esistono rischi di diffusione di organismi nocivi.
- (2) La decisione 2003/250/CE della Commissione (²) autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe temporanee a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE riguardo alle piantine di fragole (*Fragaria* L.), destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie della Repubblica del Sud Africa.
- (3) Le circostanze che hanno giustificato tale deroga sussistono tuttora e non sono pervenute nuove informazioni tali da richiedere una revisione delle condizioni specifiche

- (4) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a consentire, per un ulteriore periodo di tempo limitato, l'introduzione nel loro territorio di tali piante nel rispetto delle condizioni specifiche.
- Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2003/250/CE sono aggiunte le seguenti lettere da e) ad h):

- «e) dal 1º giugno 2007 al 30 settembre 2007;
- f) dal 1º giugno 2008 al 30 settembre 2008;
- g) dal 1º giugno 2009 al 30 settembre 2009;
- h) dal 1º giugno 2010 al 30 settembre 2010.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2007.

Per la Commissione Markos KYPRIANOU Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

⁽²⁾ GU L 93 del 10.4.2003, pag. 36.